

Milano, 31 luglio 2017

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale

Divisione Bilanci e segnalazioni

Via Milano 53

00184 ROMA

Mail: [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

**Oggetto: risposta alla consultazione pubblica congiunta avviata da Banca d'Italia e Consob sulla razionalizzazione degli obblighi informativi delle SGR e degli OICR e ulteriori interventi di adeguamento - Rif.to: Bozze Circolari nn. 189/1993, 286/2013 e 154/1991 della Banca d'Italia**

## Premessa

AIFI, ringraziando per l'opportunità di confronto concessa nell'ambito della consultazione in oggetto, desidera illustrare alcune riflessioni sul mercato degli operatori specializzati nell'attività di private equity, venture capital e private debt.

Si ringraziano, in primo luogo, le autorità per l'attenzione dedicata alle richieste di semplificazione del sistema di segnalazione e degli adempimenti informativi per le SGR e gli OICR, sottolineate dall'associazione in passato e ricordate in occasione del recepimento della Direttiva AIFM.

Si apprezza anche la volontà, espressa chiaramente, di favorire i gestori di private equity, venture capital e private debt che – come ricordato nel testo – assumono una valenza strategica nello sviluppo di canali di finanziamento alternativi a quello bancario per le imprese di medio-piccola dimensione.

Quale considerazione di carattere generale, si valuta positivamente questo primo esito del tavolo di coordinamento tra le due autorità e si suggerisce che questo monitoraggio possa divenire un'attività permanente anche di confronto con le associazioni e gli operatori.

Alla luce dell'importante lavoro svolto, si desidera anche sottolineare che da parte degli operatori permane la richiesta di effettuare un ulteriore sforzo nella riorganizzazione degli apparati informatici, così da consentire agli intermediari (sia gestori sotto soglia che sopra soglia) di trasmettere le informazioni ad entrambe le Autorità tramite un'unica piattaforma di segnalazione.

Nonostante gli ambiti di competenza delle due Autorità di Vigilanza siano diversi, le regole dettate dalle stesse Autorità ai sensi dell'Art. 8 del TUF hanno spesso ad oggetto i medesimi documenti, cosicché l'intermediario è tenuto al duplice invio della medesima comunicazione (a titolo di esempio si ricordano la relazione annuale sulla struttura organizzativa, le relazioni annuali e periodiche sulle verifiche effettuate dalle funzioni di controllo...) con modalità e, in molti casi, tempistiche diverse. Al fine di evitare tale duplicazione si propone che le Autorità pongano in essere una procedura di scambio di informazioni e di dati, alla stregua di quanto già avviene per altri settori (si vedano i [protocolli di intesa](#)), cosicché gli operatori non siano tenuti ad inviare più volte la medesima documentazione.

Effettivamente, nel confronto con gli altri Paesi, si segnala come ci sia ancora spazio per miglioramenti, soprattutto sul fronte dell'efficienza del sistema dei controlli e del contenimento dei costi per gli intermediari.

Oltretutto, le azioni portate avanti a livello comunitario nella revisione del contesto regolamentare vanno in questa direzione, perseguendo come obiettivo il ridimensionamento dei costi a carico dei gestori dei fondi, per aumentarne la diffusione e potenziare le fonti di finanziamento per le imprese europee.

#### **Rif.to: Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo IV, Sezione II, par. 15**

In uniformità con quanto richiesto da Consob, si suggerisce di modificare la sezione in oggetto come segue: *“Le SGR che istituiscono fondi per i quali, ai sensi dell’art. 37, comma 4, TUF, la Banca d'Italia non approva i regolamenti di gestione, inviano alla Banca d'Italia, **entro 30 giorni dall'approvazione**, i relativi regolamenti e comunicano, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un piano recante le tipologie di fondi che intendono istituire per l'anno successivo (...)”*.

Si pone la stessa richiesta con riferimento all'adempimento previsto per la SICAF.

Tale modifica consentirebbe agli operatori una maggiore flessibilità, tenuto conto della funzione meramente informativa dell'adempimento.

#### **Rif.to: Circolare nr. 189/1993, II Sezione – Patrimonio di vigilanza**

Si continua a ribadire che l'invio della base T2 (PAV), con riferimento alla scadenza del 31 dicembre precedente, attualmente fissato al 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre (dunque da effettuarsi entro il 25 gennaio), rimane di scarso contenuto informativo in quanto del tutto provvisorio rispetto alle tempistiche di approvazione del bilancio dell'intermediario.

Tale tempistica obbliga gli operatori a replicare l'invio del trimestre precedente (30 settembre) e a mandare la rettifica ad avvenuta approvazione del bilancio (solitamente entro il 31 marzo).